

# F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – [www.fiuf.it](http://www.fiuf.it)

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 24 ottobre 2023

## **Oggetto: decisione in merito alla partecipazione del tesserato Capitani alla gara SSV Diamante Bozen – UHC Wild Boars Varese, del 15/10/2023**

A seguito della segnalazione della Segreteria e del referto arbitrale pervenuto, in merito ai chiarimenti interpretativi richiesti del regolamento di gioco, si pronuncia la seguente

### SENTENZA

#### PREMESSA

Nella gara di playoff, semi-finali, del campionato A1 della stagione 2022/2023, disputatasi in data 16/04/2023 tra i club UHC Wild Boars Varese e Viking Roma FC, al tesserato Alessandro Capitani veniva comminata la penalità di partita (regola 614, comma 1 del regolamento) a seguito di proteste e di una riferita aggressione verbale ai danni degli arbitri.

Il referto arbitrale, per un disguido nelle comunicazioni tra gli organi federali, non è mai giunto all'attenzione del Giudice Unico Federale, il quale non ha potuto esaminare i fatti e disporre un eventuale supplemento di squalifica.

La circostanza è venuta in rilievo in occasione della prima giornata della nuova stagione, in quanto il club di Capitani non si qualificava per la partita successiva – avendo perso contro Viking –, da che la stagione del Club si concludeva contestualmente all'espulsione.

Il Club ha ritenuto di interpretare l'assenza di qualsivoglia comunicazione come un'autorizzazione implicita a far disputare al proprio tesserato la gara in questione.

Si pone adesso per il giudicante un delicato lavoro interpretativo delle regole vigenti per stabilire:

- 1) Gli effetti della mancata trasmissione del referto
- 2) L'esatta estensione della squalifica automatica alla gara successiva, prevista per la penalità di partita

\*\*\*

#### DISPOSITIVO

Il Giudice Unico Federale,

visto l'art. 29 dello Statuto Federale,

visti gli artt. 62 e 67 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

visto l'art. 76.2 del Regolamento di Giustizia Sportiva,

**convalida il risultato della gara così come comunicato;**

**prende atto dell'impossibilità di considerare una sanzione ulteriore per Capitani;**

**adotta l'interpretazione del regolamento così come descritta in motivazione;**

**autorizza la partecipazione di Capitani alla prossima partita.**

\*\*\*

### MOTIVAZIONE

L'automatismo previsto dalla regola 614 è descritto da un tenore letterale singolarmente specifico, che si riporta integralmente:

“Una penalità di partita porta ad una squalifica per la successiva partita nella stessa gara (***campionato/coppa/torneo***) e ad un ulteriore provvedimento da parte della commissione competente della Federazione Italiana Unihockey Floorball.”

Il risalto esemplificativo dato alla “gara” (intesa come manifestazione in un senso particolarmente ampio) quale declinabile secondo “campionato” ovvero “coppa” o ancora “torneo”, lungi dall'offrire un chiarimento definitivo, complica l'interpretazione.

In effetti, un “campionato” può essere inteso alla stregua di un *genus* (e cioè la sequenza diacronica di competizioni ricadenti in una determinata categoria (A1, A2 etc..), ovvero, altrettanto plausibilmente, come la singola manifestazione suddivisa in un numero X di giornate afferente a una specifica stagione sportiva (nel caso in questione, la stagione 2022/2023), col risultato che terminata una “gara”, ne comincia un'altra *ex novo*.

Nella prima interpretazione, il “campionato” è quindi la sequenza, astrattamente senza fine, di partite di una certa categoria, senza soluzione di continuità tra una stagione e l'altra; nella seconda, il “campionato” è la singola manifestazione annuale con un inizio ed una fine.

*Si ritiene, ai soli fini dell'automatismo di cui alla regola 614, di adottare la seconda interpretazione, in quanto maggiormente fedele all'unico dato disponibile, e cioè quello letterale.*

È indubbio che, sebbene le diverse stagioni sportive siano improntate ad una sostanziale continuità tra di esse, questa continuità non è affatto garantita o scontata: ci si ricordi, in proposito, che fino a pochi anni fa non esisteva, ad esempio il campionato di serie A2, ma ve ne era uno solo denominato “Campo Grande”. Non è pensabile, a fronte di – plausibili – riorganizzazioni e ridenominazioni dei campionati, valutare di volta in volta l'applicabilità dell'automatismo dalla vecchia alla nuova tipologia.

Naturalmente, nulla di tutto questo inibisce la giustizia sportiva dal prendere, in un caso specifico, un provvedimento ultrattivo rispetto alla conclusione di una stagione; la ragione di ciò è da ricercarsi nella diversa natura di un provvedimento specifico, preso a fronte di un'attività istruttoria e di un contraddittorio, che per la sua stessa funzione tiene conto di tutte le circostanze rilevanti, rispetto a

un meccanismo sanzionatorio automatico che pure deve poter dispiegare, nel proprio perimetro fisiologico, gli effetti previsti.

Da questo punto di vista, l'argomentazione del Club "nessuno ci ha detto niente, quindi il nostro giocatore gioca" è piuttosto debole, se non inconsistente. Sarebbe stato, e valga la presente come una *reprimenda* formale, molto più opportuno interpellare gli organi federali per sincerarsi della bontà di un'interpretazione così libera. Tuttavia, come detto, il tenore letterale della regola consente di circoscrivere l'automatismo in questione quale limitato alla singola stagione sportiva che, come tale, non si "trasferisce" all'anno successivo, per le ragioni già esposte.

Si ribadisce, in tal senso, che il giudice chiamato a decidere su un caso inerente l'ultima partita di campionato di una squadra, può, coerentemente rispetto alla regola, decidere altrimenti.

In merito agli effetti della mancata trasmissione di un referto, non vi sono purtroppo margini per decidere altrimenti se non nel senso di una vera e propria sanatoria.

La squalifica di un giocatore è, a tutti gli effetti, una sanzione. Come tale, una sanzione deve essere irrorata nell'alveo di regole ben precise che garantiscano il diritto di difesa e di controdeduzione. Da questo punto di vista, se il GUF non riceve il referto ciò equivale all'inerzia del giudice, che pertanto perde la propria prerogativa giurisdizionale.

Si raccomanda pertanto la massima tempestività nella trasmissione dei referti.

In fede,  
Marco Piccoli  
Giudice Unico Federale  
Federazione Italiana Unihockey Floorball